



PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 5 luglio 2010

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'anno duemilaDIECI addì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gen. n. 7374 del 28/06/2010 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

- | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|---------|
| 1) <i>MATURO Giuseppe Maria</i> | <i>Presidente del Consiglio Provinciale</i> | | |
| 2) <i>BETTINI</i> | Aurelio | 14) <i>LOMBARDI</i> | Nino |
| 3) <i>CAPASSO</i> | Gennaro | 15) <i>LOMBARDI</i> | Renato |
| 4) <i>CAPOBIANCO</i> | Angelo | 16) <i>MADDALENA</i> | Michele |
| 5) <i>CAPOCEFALO</i> | Spartico | 17) <i>MAROTTA</i> | Mario |
| 6) <i>CATAUDO</i> | Alfredo | 18) <i>MAZZONI</i> | Erminia |
| 7) <i>COCCA</i> | Francesco | 19) <i>MOLINARO</i> | Dante |
| 8) <i>DAMIANO</i> | Francesco | 20) <i>PETRIELLA</i> | Carlo |
| 9) <i>DEL VECCHIO</i> | Remo | 21) <i>RICCI</i> | Claudio |
| 10) <i>DI SOMMA</i> | Catello | 22) <i>RICCIARDI</i> | Luca |
| 11) <i>IADANZA</i> | Pietro | 23) <i>RUBANO</i> | Lucio |
| 12) <i>IZZO</i> | Cosimo | 24) <i>VISCONTI</i> | Paolo |
| 13) <i>LAMPARELLI</i> | Giuseppe | | |

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio UCCELLETTI**

Sono presenti n. 21 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 4-16-18

Sono presenti gli Assessori ACETO-BARBIERI-BOZZI-FALATO-PACIFICO-VALENTINO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, dà la parola all'Assessore Aceto che tiene una breve relazione in merito al contenuto della proposta. (All.1).

Interviene il Consigliere Izzo rappresentando di dover fornire alcune precisazioni che, comunque, non attengono l'argomento in discussione. Partecipa, infatti, al Consiglio le scuse della Consigliera Mazzoni per non essere presente ai lavori odierni, perché impegnata, quale relatrice, al Parlamento Europeo riunito in seduta plenaria. Chiede, pertanto, che il punto 3) all'ordine del giorno, già rinviato dalla odierna Assemblea per l'assenza della Consigliera Mazzoni, venga iscritto, sentita la Conferenza dei Capigruppo, al primo punto dell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Provinciale.

Il Presidente Maturo, nessun'altro chiedendo di intervenire, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta che, presenti 22, viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, munita del parere reso, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del T.U. 267/2000, dal Dirigente del Settore competente (All. 1);

Visto il parere reso dalla IV Commissione Consiliare, allegato sotto la lettera F) alla proposta;

Visto l'esito dell'eseguita votazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. **APPROVARE** il Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva così come da allegati sub "D" ed "E" che rimarranno validi fino a nuova disposizione.

2. **INCARICARE** il Servizio Caccia e Pesca a dare ampia diffusione, presso gli Enti e le Associazioni interessate, del suddetto Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento, nonché del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva.

Interviene il Consigliere Ricci, il quale rappresenta l'opportunità di rinviare ad altra seduta i due regolamenti iscritti ai punti 12 e 13 , al fine di consentire un ulteriore approfondimento nella competente Commissione Consiliare.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Il tutto come da resoconto stenografico (All.2).

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Claudio UCCELLETTI -

Claudio Uccelletti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Dr. Giuseppe MARIA MATURO -

Giuseppe Maria Maturo

N. 545

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO

22 LUG. 2010

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Claudio UCCELLETTI)

[Signature]

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 22 LUG. 2010 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 18 AGO. 2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

[Signature]

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 2 AGO. 2010

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 18 AGO. 2010

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

[Signature]

Copia per

- PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE Att. Prod. Agricoltura _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____



1

PROVINCIA di BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Approvazione Calendario per la pesca e Disciplinare per le gare di pesca sportiva nelle acque interne della provincia di Benevento.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 700dg. P.P. 12-03-2010

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

- 800dg. P.P. 19-04-2010

Favorevoli N. _____

- 1100dg. P.P. 5/7-7-2010

Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 36 del 5 LUG 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Su relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € _____

di €. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario _____

Esercizio finanziario _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Visto il R. D. 22/11/1914 n. 1486, nonché il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva, approvato con delibera del C.P. n. 53 del 26/06/2009 come da allegati sub "A" e "B".

Visto il verbale della Commissione Consultiva Provinciale sulla Pesca nella seduta del 27/01/2010, in cui veniva stabilito di non apportare alcuna modifica al suddetto Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed al Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva (allegato "C").

Ritenuto opportuno approvare il Calendario per la pesca ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva in provincia di Benevento come da allegati sub "D" ed "E".

Visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del ~~11.03.2010~~ (allegato "F").

D E L I B E R A

1. Di approvare il Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva così come da allegati sub "D" ed "E" che rimarranno validi fino a nuova disposizione.
2. Di incaricare il Servizio Caccia e Pesca a dare ampia diffusione, presso gli Enti e le Associazioni interessate, del suddetto Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento nonché del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi


FAVOREVOLI

Oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate uniti.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura
SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA
U. O. CACCIA e PESCA

Oggetto: *Calendario per la pesca in provincia di Benevento e Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva*

Visto il R. D. 22/11/1914 n. 1486, nonché il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva, approvato con delibera del C.P. n. 53 del 26/06/2009 come da allegati sub "A" e "B".

Visto il verbale della Commissione Consultiva Provinciale sulla Pesca nella seduta del 27/01/2010, in cui veniva stabilito di non apportare alcuna modifica al suddetto Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed al Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva (allegato "C").

Ritenuto opportuno approvare il Calendario per la pesca ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva in provincia di Benevento come da allegati sub "D" ed "E".

Visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del.....(allegato "F").

Si propone, pertanto, l'approvazione del Calendario per la pesca nelle acque interne e del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva in provincia di Benevento come da allegati sub "D" ed "E".

IL RESPONSABILE U.O.

(Nicola Morelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dr. Antonio Castellucci)

IL DIRIGENTE

(arch. Elisabetta Cuoco)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale

SERVIZIO POLITICHE DEL TERRITORIO RURALE E FORESTALE

U. O. CACCIA e PESCA

AUGATO

CALENDARIO PER LA PESCA SPORTIVA

(A)

IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/14 ed il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n.1604 del 8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/77 ed il D.L. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca nella seduta del 04/02/2009;
VISTA la delibera della C. P. n..... del

RENDE NOTO

che agli effetti della pesca, le acque interne della provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.

RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **Bilancina**: il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;
- 2) **Canna**: con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza;
- 3) **Mazzetto**: (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille);
- 4) **Guadino**: come accessorio a tutti gli attrezzi.
- 5) **Nassa** (per la pesca delle anguille): il diametro circolare non deve essere superiore a cm. 25 e la sua struttura deve permettere l'uscita del novellame alla cui cattura l'attrezzo è destinato.

TEMPI DI PESCA

E consentita la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

TROTA	da un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre, nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e giorni festivi infrasettimanali.
TINCA	tutto l'anno, escluso dal 1° maggio al 30 giugno.
CARPA	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
BARBO	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
PERSICO REALE	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
PERSICO TROTA	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
LUCCIO	tutto l'anno, escluso dal 1° gennaio al 31 marzo.
ANGUILLA	tutto l'anno, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose.
GAMBERO	divieto assoluto di pesca.

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

È vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

- TROTA di lago o di fiume : cm. 20
- CARPA : cm. 30
- TINCA : cm. 22
- BARBO : cm. 15
- PERSICO REALE : cm. 20
- PERSICO TROTA : cm. 20
- ANGUILLA : cm. 30
- LUCCIO : cm. 35

E' vietata, al pescatore dilettante, la cattura di un numero di lucci e di salmonidi superiori a 10 capi per ciascuna specie e per giornata, salvo che in occasione di gare di pesca.

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente catturati, devono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.

La lunghezza minima totale dei pesci viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Nelle acque sottoposte a convenzione con la F.I.P.S.A.S. vige il prescritto "Regolamento pesca acque convenzionate" per cui eventuali violazioni comporteranno l'applicazione, oltre alle sanzioni di cui al citato R.D. n. 1486/14 ed al T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604/31, anche di quelle previste dal suddetto Regolamento F.I.P.S.A.S.

ALTRI DIVIETI

- 1) E' vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt.1 (uno) dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
- 3) E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- 4) E' vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente; torrente Titerno (per il tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello) e suoi affluenti.
- 6) Nel lago di S. Giorgio la Molara è vietata l'immissione di salmonidi, di lucci e di altre specie predatrici.
- 7) E' vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea.
- 8) E' vietata la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa. È vietata, inoltre, la pesca notturna, ad eccezione della pesca dell'anguilla il cui divieto vige dalle ore 24:00 ad un'ora prima dell'alba e, comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. È fatta deroga all'orario indicato nei "Tempi di pesca" in occasione di specifica gara di pesca comunemente denominata "Carp Fishing", preventivamente autorizzate dalla Provincia.
- 9) E' vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle di "Divieto di Pesca - Gara di Pesca" o "Zona di protezione e ripopolamento."
- 10) È vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione

SANZIONI

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni.

Rocca de' Rettori, aprile 2009

firmato
IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale
SERVIZIO POLITICHE DEL TERRITORIO RURALE E FORESTALE
U. O. CACCIA e PESCA

AUGUSTO

(B)

DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA

1. Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
2. Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
3. E' vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
4. Le Associazioni Sportive che intendono organizzare gare di pesca devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
5. Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prima gara.
6. Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili ed in numero sufficiente a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
8. Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14:00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
9. Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
10. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
11. Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
12. La pasturazione è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
13. La provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca.
14. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.
15. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T. U. sulla pesca approvato con R. D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
16. La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T. U. sulla Pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R. D. n. 1486 del 22/11/14 e nel citato T.U. n. 1604/31.

firmato

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura

SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA

U. O. CACCIA e PESCA

27 GEN. 2010

ALLEGATO (c)

VERBALE SEDUTA DEL GIORNO

L'anno 2010, addì ventisei del mese di gennaio alle ore 16:00 si è riunita, presso la sede Settore Attività Produttive - Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura della Provincia di Benevento sito in via C. Ricci, la Commissione Consultiva Provinciale sulla Pesca fluviale e lacuale della provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 797 del 04/05/1958.

Sono presenti :

1	Provincia Benevento	Aceto	Gianluca	<i>Gianluca Aceto</i>
2	STAPA-CEPICA Isp. Agrario	Mariano	Antonio	<i>Antonio Mariano</i>
3	STAPF Isp. Forestale	Bibbò	Antonio	<i>Antonio Bibbò</i>
4	Genio Civile	Mucci	Agostino	<i>Agostino Mucci</i>
5	Camera Commercio Benevento	Donatiello	Giuseppe	ASSENTE
6	Stabilimento Ittiogenico	Di Giovannantonio	Claudio	ASSENTE
7	F.I.P.S.A.S.	Parente	Paride	<i>Paride Parente</i>
8	Rappr. pescatori mestiere	Luciano	Michele	ASSENTE
9	Rappr. pescatori mestiere	Cotugno	Nicola	ASSENTE
10	U. O. Caccia e Pesca	Morelli	Nicola	<i>Nicola Morelli</i>

Il Presidente, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori con la lettura del seguente O.d.g.:

1. Relazione Carta Ittica Provinciale (Prof. Ettore Varricchio).
2. Calendario Pesca Sportiva e Disciplinare per le gare di pesca 2010.
3. Varie ed eventuali.

Riguardo al 1° punto dell'O.d.g., il dr. Antellucci relaziona sugli atti emessi dal Settore ed in particolare sulla proposta di deliberazione della G.P. sulla realizzazione della Carta Ittica Provinciale. Tale provvedimento si rende necessario per tutelare e conservare gli ambienti della fauna acquatica e l'attività di pescatori sportivi. Dopo la lettura di tale deliberazione, presente alla Commissione il prof. Varricchio, dell'elenco del lavoro, il quale è stato individuato come responsabile scientifico per l'elaborazione

di tale progetto.

Il Prof. Venice ha confermato la validità delle scelte operate dalla Provincia di Benevento che, in tal modo affrontando, al pari di altre Province, le questioni relative non solo alle pesce sportive ma anche alle fertiche delle acque. Per stabilire lo stato di salute dei corsi d'acqua saranno effettuati opportuni monitoraggi ed eseguite misurazioni dei diversi parametri; sarà valutata la presenza biologica dei vertebrati e degli invertebrati; si individueranno idonee località di pescaggio (santuario dei fiumi) dove effettuare immersioni scientifiche e dove sarà fornita la possibilità di acquistare e ripescare esemplari. Verranno individuati le iniziative necessarie per controllare quei corsi d'acqua dove si interviene e solo necessariamente si procederà alle pesche ittiche per soddisfare le esigenze dei pescatori. Il territorio presenta tutta un'area di potenziale idrico importante anche attraverso la possibilità di realizzare tutte le categorie anche attraverso la regolazione temporanea delle attività (ripiantamenti, allargamenti, pesce, ecc.), per far tornare senza beneficio nel giro di qualche anno.

Il gruppo di lavoro sarà composto non solo dall'Università e dalla Provincia ma anche, attraverso anche dell'apporto di altre Enti quali l'Aspe, l'Autorità di Bacino, la SISA Regionale, l'Alto Lazio, il Comune, ecc.

Seguiranno interventi di alcuni esemplari che hanno posto l'attenzione sulla valorizzazione del torrente Gressano (Tolosa T.) fino alla realizzazione di un parco acquatico (Perente); sulla individuazione dei migliori corsi d'acqua dove effettuare i monitoraggi (Mucce); sulla valorizzazione anche dei corsi minori per cui anche d'estate ci si bagna in piscina e in tanti corsi d'acqua si riproducono alcune specie ittiche (Merluzzo).

Conclude la discussione il Dr. G. Sesto il quale ribadisce l'impegno della Provincia per il buon esito del programma,

in proposito che si sta lavorando in materia di fauna e
sistemica per affrontare e risolvere il problema delle
acque; si è avviato il processo per l'istituzione di due
due parchi fluviali. È del parere che occorre lavorare
in controllo di fiume costituendo dei sistemi di regole
e di esperimento che devono seguire i diversi attori.

Rispetto al 2° punto all' O.d.G., dopo un'attenta
discussione, viene stabilito all'unanimità di confermare
invece il riferimento per la parte operativa che si deve
fornire per la parte di presa adottata nella parte
definitiva operativa, i cui modelli vengono allegati al
presente verbale.

Del che è verosimile, letto e sottoscritto alle ore 1455.

Il Segretario
Alessi



Il Presidente
Giulio M.

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura
SERVIZIO POLITICHE DEL TERRITORIO RURALE E FORESTALE
U. O. CACCIA e PESCA

CALENDARIO PER LA PESCA SPORTIVA

IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/14 ed il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n.1604 del 8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/77 ed il D.L. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca nella seduta del 04/02/2009,
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 53 del 26 giugno 2009.

RENDE NOTO

che agli effetti della pesca, le acque interne della provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.

RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **Bilancina:** il lato della rete non deve essere superiore a m.1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;
- 2) **Canna:** con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza;
- 3) **Mazzetto:** (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille);
- 4) **Guadino:** come accessorio a tutti gli attrezzi.
- 5) **Nassa** (per la pesca delle anguille): il diametro circolare non deve essere superiore a cm. 25 e la sua struttura deve permettere l'uscita del novellame alla cui cattura l'attrezzo è destinato.

TEMPI DI PESCA

È consentita la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

TROTA	da un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre, nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e giorni festivi infrasettimanali.
TINCA	tutto l'anno, escluso dal 1° maggio al 30 giugno.
CARPA	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
BARBO	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
PERSICO REALE	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
PERSICO TROTA	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
LUCCIO	tutto l'anno, escluso dal 1° gennaio al 31 marzo.
ANGUILLA	tutto l'anno, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose.
GAMBERO	divieto assoluto di pesca.

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

È vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

- TROTA di lago o di fiume : cm. 20
- CARPA : cm. 30
- TINCA : cm. 22
- BARBO : cm. 15
- PERSICO REALE : cm. 20
- PERSICO TROTA : cm. 20
- ANGUILLA : cm. 30
- LUCCIO : cm. 35

È vietata, al pescatore dilettante, la cattura di un numero di lucci e di salmonidi superiori a 10 capi per ciascuna specie e per giornata, salvo che in occasione di gare di pesca.

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente catturati, devono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.

La lunghezza minima totale dei pesci viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Nelle acque sottoposte a convenzione con la F.I.P.S.A.S. vige il prescritto "Regolamento pesca acque convenzionate" per cui eventuali violazioni comporteranno l'applicazione, oltre alle sanzioni di cui al citato R.D. n. 1486/14 ed al T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604/31, anche di quelle previste dal suddetto Regolamento F.I.P.S.A.S.

ALTRI DIVIETI

- 1) È vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt.1 (uno) dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) È vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
- 3) È vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- 4) È vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) È vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente; torrente Tiverno (per il tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello) e suoi affluenti.
- 6) Nel lago di S. Giorgio la Molara è vietata l'immissione di salmonidi, di lucci e di altre specie predatrici.
- 7) È vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea.
- 8) È vietata la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa. È vietata, inoltre, la pesca notturna, ad eccezione della pesca dell'anguilla il cui divieto vige dalle ore 24:00 ad un'ora prima dell'alba e, comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. È fatta deroga all'orario indicato nei "Tempi di pesca" in occasione di specifica gara di pesca comunemente denominata "Carp Fishing", preventivamente autorizzate dalla Provincia.
- 9) È vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle di "Divieto di Pesca - Gara di Pesca" o "Zona di protezione e ripopolamento."
- 10) È vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione

SANZIONI

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni.

Rocca de' Rettori, aprile 2009

firmato
IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale
SERVIZIO POLITICHE DEL TERRITORIO RURALE E FORESTALE
U. O. CACCIA e PESCA

DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA

1. Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
2. Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
3. E' vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
4. Le Associazioni Sportive che intendono organizzare gare di pesca devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
5. Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prima gara.
6. Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili ed in numero sufficiente a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
8. Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14:00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
9. Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
10. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
11. Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
12. La pasturazione è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
13. La provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca.
14. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.
15. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T. U. sulla pesca approvato con R. D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
16. La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T. U. sulla Pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R. D. n. 1486 del 22/11/14 e nei citato T.U. n. 1604/31.

firmato

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

Allegato al
Verbale seduta
del 27/01/2010



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura
SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA
U. O. CACCIA e PESCA

ALLEGATO

①

CALENDARIO PER LA PESCA SPORTIVA

IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/14 ed il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n.1604 del 8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/77 ed il D.L. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca fluviale nella seduta del 27/01/2010;
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. del

RENDE NOTO

che agli effetti della pesca, le acque interne della provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.

RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **Bilancina**: il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;
- 2) **Canna**: con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza;
- 3) **Mazzetto**: (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille);
- 4) **Guadino**: come accessorio a tutti gli attrezzi.
- 5) **Nassa** (per la pesca delle anguille): il diametro circolare non deve essere superiore a cm. 25 e la sua struttura deve permettere l'uscita del novellame alla cui cattura l'attrezzo è destinato.

TEMPI DI PESCA

E consentita la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

TROTA	da un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre, nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e giorni festivi infrasettimanali.
TINCA	tutto l'anno, escluso dal 1° maggio al 30 giugno.
CARPA	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
BARBO	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
PERSICO REALE	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
PERSICO TROTA	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
LUCCIO	tutto l'anno, escluso dal 1° gennaio al 31 marzo.
ANGUILLA	tutto l'anno, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose.
GAMBERO	divieto assoluto di pesca.

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

È vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

- TROTA di lago o di fiume : cm. 20
- CARPA : cm. 30
- TINCA : cm. 22
- BARBO : cm. 15
- PERSICO REALE : cm. 20
- PERSICO TROTA : cm. 20
- ANGUILLA : cm. 30
- LUCCIO : cm. 35

E' vietata, al pescatore dilettante, la cattura di un numero di lucci e di salmonidi superiori a 10 capi per ciascuna specie e per giornata, salvo che in occasione di gare di pesca.

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente catturati, devono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.

La lunghezza minima totale dei pesci viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Nelle acque sottoposte a convenzione con la F.I.P.S.A.S. vige il prescritto "Regolamento pesca acque convenzionate" per cui eventuali violazioni comporteranno l'applicazione, oltre alle sanzioni di cui al citato R.D. n.1486/14 ed al T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604/31, anche di quelle previste dal suddetto Regolamento F.I.P.S.A.S.

A L T R I D I V I E T I

- 1) E' vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt.1 (uno) dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
- 3) E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- 4) E' vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente; torrente Titerno (per il tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello) e suoi affluenti.
- 6) Nel lago di S. Giorgio la Molarà è vietata l'immissione di salmonidi, di lucci e di altre specie predatrici.
- 7) E' vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea.
- 8) E' vietata la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa. È vietata, inoltre, la pesca notturna, ad eccezione della pesca dell'anguilla il cui divieto vige dalle ore 24:00 ad un'ora prima dell'alba e, comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. È fatta deroga all'orario indicato nei "Tempi di pesca" in occasione di specifica gara di pesca comunemente denominata "Carp Fishing", preventivamente autorizzate dalla Provincia.
- 9) E' vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle di "Divieto di Pesca - Gara di Pesca" o "Zona di protezione e ripopolamento".
- 10) È vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione.

S A N Z I O N I

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni.

Rocca de' Rettori, febbraio 2010

firmato
IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale
SERVIZIO POLITICHE DEL TERRITORIO RURALE E FORESTALE
U. O. CACCIA e PESCA

Allegato
(E)

DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA

1. Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
2. Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
3. E' vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
4. Le Associazioni Sportive che intendono organizzare gare di pesca devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
5. Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prima gara.
6. Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili ed in numero sufficiente a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
8. Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14:00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
9. Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
10. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
11. Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
12. La cattura è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
13. La provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca.
14. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.
15. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T. U. sulla pesca approvato con R. D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
16. La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T. U. sulla Pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R. D. n. 1486 del 22/11/14 e nel citato T.U. n. 1604/31.

firmato

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)



Provincia di Benevento

La 4^a Commissione Consiliare riunita l'anno 2010 il
giorno 11 del mese di MARZO a seguito di regolare avviso, sotto
la presidenza del Consigliere MICHELE MADDALENA

sull'oggetto: "APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA
E DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA
NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

a voti _____

è del parere: _____

(OMISSIS ---) espone, a maggioranza di
VOTI, PARERE FAVOREVOLE con l'estensione
del gruppo di minoranza che si riserva
di esprimere le proprie valutazioni
in Consiglio Provinciale.

ESTRATTO
VERBALE N° 184

Il Segretario

F. M. e j